

FOGLIO FEDERALE

Anno XXVI

Berna, 30 settembre 1943.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta ogni 15 giorni. Prezzo: fr. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e fr. 10.- per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 29 dicembre 1943.

Legge federale sulla concorrenza sleale.

(Del 30 settembre 1943.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA.

visti gli articoli 34 *ter*, 64 e 64 *bis* della Costituzione,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 novembre 1942,

decreta :

Capo primo.

CONDIZIONI GENERALI.

Art. 1.

¹ Concorrenza sleale nel senso della presente legge è qualsiasi abuso della concorrenza economica commesso con inganno o con altri mezzi contrari alle norme della buona fede.

Definizione
della concorrenza sleale.

² Agisce contro le norme della buona fede, per esempio, chiunque :

a) denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni o i suoi affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente offensive;

b) dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, le proprie merci, le proprie opere, le proprie prestazioni o i propri affari, o favorisce un terzo, nella concorrenza, con indicazioni siffatte;

- c) si serve di titoli o di denominazioni professionali erronei destinati o atti a far credere a distinzioni o a capacità speciali;
- d) si vale di procedimenti destinati o atti a ingenerare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o l'azienda d'altri;
- e) concede od offre ad impiegati, mandatari o ausiliari di un terzo dei vantaggi ai quali essi non hanno diritto, e che sono destinati o atti a procurare un profitto a se stesso o ad altri, mediante la violazione, da parte di dette persone, dei loro doveri nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari;
- f) induce impiegati, mandatari o ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o commerciali del loro datore di lavoro o del loro mandante;
- g) sfrutta o comunica ad altri, segreti di fabbrica o commerciali che egli ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo contrario alla buona fede;
- h) non rispetta condizioni di lavoro conformi agli usi professionali o locali, o che sono imposte per legge, per regolamento o per contratto anche al concorrente.

Capo secondo.

PROTEZIONE DI DIRITTO CIVILE.

A. Azioni e responsabilità.

Art. 2.

¹ Chiunque è danneggiato o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari e in genere negli interessi materiali, ha diritto:

- a) all'accertamento del carattere illecito dell'atto;
- b) alla cessazione di quest'atto;
- c) alla soppressione dello stato di fatto derivante dall'atto e, se si tratta di affermazioni inesatte o fallaci, alla loro rettifica;
- d) in caso di colpa, al risarcimento del danno;
- e) nel caso previsto dall'articolo 49 del Codice delle obbligazioni, al pagamento di una somma a titolo di riparazione.

² Queste azioni spettano parimente ai clienti danneggiati dalla concorrenza sleale nei loro interessi materiali.

³ Le azioni previste nel primo capoverso, lettere a, b, c, possono essere proposte anche dalle unioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi mate-

riali dei loro membri, ma solo se membri dell'unione o di una sua sezione hanno il diritto di proporre l'azione giusta il primo e il secondo capoverso.

Art. 3.

¹ Se la concorrenza sleale è stata fatta da impiegati o da operai nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o di affari, le azioni previste nell'articolo 2, primo capoverso, lettere *a, b, c*, possono essere proposte anche contro il datore di lavoro.

Responsabilità del datore di lavoro.

² Le azioni previste nell'articolo 2, primo capoverso, lettere *d, e*, sono rette dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

Art. 4.

¹ Se la concorrenza sleale è stata fatta col mezzo della stampa, le azioni previste nell'articolo 2, primo capoverso, lettere *a, b, c*, possono essere proposte contro il redattore responsabile o, se trattasi di un'inserzione, contro chi è responsabile per gli annunci, in mancanza di queste persone contro l'editore e, in suo difetto, contro lo stampatore, ma soltanto nei casi seguenti:

Responsabilità della stampa.

- a)* se la pubblicazione è avvenuta senza che l'autore dello scritto o la persona che ha trasmesso l'inserzione lo sapesse o contro la sua volontà;
- b)* se il nome dell'autore dello scritto o della persona che ha trasmesso l'inserzione non è dichiarato;
- c)* se l'autore dello scritto o la persona che ha trasmesso l'inserzione non può in altro modo essere scoperto o essere convenuto in giudizio davanti ad un tribunale svizzero.

Prescindendo da questi casi, il redattore responsabile, la persona responsabile per gli annunci, l'editore e lo stampatore rispondono sempre se sono in colpa, senza riguardo all'ordine di successione sopra esposto. In tutti gli altri casi è esclusivamente responsabile l'autore o, se si tratta di un annuncio, la persona che ha trasmesso l'inserzione.

² Le azioni previste nell'articolo 2, primo capoverso, lettere *d, e*, sono rette dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

Art. 5.

¹ Se il convenuto non ha domicilio nella Svizzera, l'azione può essere proposta davanti al giudice del luogo dove è stato commesso l'atto.

Foreo.

² Se un'azione civile che dipende da concorrenza sleale è connessa con una causa civile in materia retta da leggi federali o da trattati internazionali su la protezione delle invenzioni, dei disegni e modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio,

delle indicazioni di provenienza e delle menzioni di distinzioni industriali, o dei diritti d'autore sulle opere letterarie ed artistiche, l'azione derivante dalla concorrenza sleale può parimente essere proposta al tribunale cantonale cui spetta di decidere, come istanza unica cantonale, l'altra causa. In siffatto caso, il ricorso per riforma al Tribunale federale è ammesso senza riguardo al valore dell'oggetto litigioso.

Art. 6.

Pubbl
cazione
della sen-
tenza.

Il giudice può, a richiesta della parte vincitrice, autorizzarla a render pubblica la sentenza a spese della parte perdente. Esso fissa le modalità della pubblicazione.

Art. 7.

Prescrizione.

¹ Le azioni si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui chi ha il diritto di proporle ebbe conoscenza di questo e, in ogni caso, nel termine di cinque anni dalla nascita del diritto stesso.

² Se tuttavia esse derivano da un atto punibile a riguardo del quale la legislazione stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica parimente alle azioni civili.

Art. 8.

Applicazione
del Codice
civile.

Le disposizioni del Codice civile, in modo particolare quelle del Codice delle obbligazioni, sono applicabili, per quanto la presente legge non vi deroghi.

B. Provvedimenti d'urgenza.

Art. 9.

Condizioni.

¹ A richiesta di una persona che ha diritto di proporre l'azione, l'autorità competente ordina i provvedimenti d'urgenza, al fine, in modo particolare, di assicurare l'assunzione dei mezzi di prova, di conservare lo stato di fatto, nonchè di permettere l'esercizio provvisorio dei diritti litigiosi previsti nell'articolo 2, primo capoverso, lettere *b, c*.

² Il richiedente deve rendere verosimile che la parte avversaria usa, nella concorrenza economica, mezzi contrari alle norme della buona fede, per cui gli sovrasta un danno difficilmente riparabile, al quale soltanto un provvedimento d'urgenza può sottrarlo.

³ Prima di pronunciare il provvedimento, l'autorità deve citare la parte avversaria. Se vi è pericolo nell'attesa, essa può tuttavia ordinare provvisoriamente i provvedimenti necessari.

Art. 10.

¹ Il richiedente può essere tenuto a fornire garanzie.

Garanzie.

² Se la parte avversaria fornisce garanzie sufficienti in favore del richiedente, l'autorità competente può rifiutare i provvedimenti d'urgenza o revocare, intieramente o in parte, quelli ordinati.

Art. 11.

¹ I provvedimenti d'urgenza devono essere chiesti all'autorità competente del Cantone di domicilio della parte avversaria o, se questa non ha domicilio nella Svizzera, a quella del luogo dove è stato commesso l'atto.

Autorità competente.

² I Cantoni designano l'autorità competente a pronunciare i provvedimenti d'urgenza e, ove occorra, emanano disposizioni complementari di procedura.

³ Quando vi è causa pendente per il merito, soltanto il giudice della stessa è competente a pronunciare o a revocare i provvedimenti d'urgenza.

Art. 12.

¹ Nel pronunciare i provvedimenti d'urgenza, l'autorità fissa al richiedente un termine di trenta giorni al massimo per proporre l'azione. (Se il richiedente lascia trascorrere inutilmente il termine fissato, i provvedimenti ordinati cadono; e ciò deve essere detto nell'ordinanza.

Termine per iniziare la causa di merito.

² Se l'azione non è proposta in tempo utile, se essa è ritirata o respinta, il giudice può condannare il richiedente a risarcire il danno causato dai provvedimenti d'urgenza. L'azione di risarcimento si prescrive in un anno.

Capo terzo.

PROTEZIONE DI DIRITTO PENALE.

Art. 13.

Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale:

Reati.

- a) denigrando altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni o i suoi affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente offensive;
- b) dando indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, le proprie merci, le proprie opere, le proprie prestazioni o i propri affari perchè la propria offerta risulti più vantaggiosa di quella del concorrente;
- c) servendosi di titoli o di denominazioni professionali erronei per far credere a distinzioni o a capacità speciali;
- d) valendosi di procedimenti destinati a ingenerare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o l'azienda d'altri;

- e) concedendo o offrendo a impiegati, mandatari o ausiliari di un terzo vantaggi ai quali essi non hanno diritto, al fine di procurare, a se stesso o ad altri, un profitto mediante la violazione, da parte di dette persone, dei loro doveri nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari;
- f) inducendo impiegati, mandatari o ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o commerciali del loro datore di lavoro o mandante;
- g) sfruttando o comunicando ad altri segreti di fabbrica o commerciali che egli ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo contrario alla buona fede;
- è punito con la detenzione o con la multa, a querela di persone o di unioni che hanno diritto di proporre l'azione civile.

Art. 14.

Responsabilità penale del datore di lavoro e del mandante.

Se un reato di concorrenza è stato commesso da impiegati, operai o mandatari nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o di affari, la pena è parimente applicabile al datore di lavoro o al mandante, che ha avuto conoscenza dell'atto ed ha omesso di impedirlo o di annullarne gli effetti.

Art. 15.

Persone giuridiche e società commerciali.

Se un reato di concorrenza è stato commesso nell'azienda di una persona giuridica ovvero di una società in nome collettivo o in accomandita, la pena è applicabile ai membri degli organi della persona giuridica o ai soci che hanno agito o avrebbero dovuto agire quali rappresentanti di essa. La persona giuridica o la società risponde tuttavia solidalmente delle spese e delle multe.

Art. 16.

Procedimento penale.

Il procedimento penale è di competenza dei Cantoni.

Capo quarto.

LIQUIDAZIONI E REGALI AI COMPRATORI

A. Liquidazioni e operazioni analoghe.

Art. 17.

Obbligo di chiedere un permesso.

¹ Per annunciare ed eseguire pubblicamente liquidazioni o operazioni analoghe dirette a concedere in via temporanea vantaggi speciali occorre un permesso rilasciato dall'autorità cantonale competente.

² Per quanto le norme della buona fede lo esigano, il permesso dev'essere rifiutato o sottoposto a condizioni restrittive. Di regola, una liquidazione totale o parziale potrà essere autorizzata soltanto se l'azienda è esercitata da un anno almeno.

³ In caso di liquidazione totale, al richiedente sarà vietato, di regola, di aprire un'azienda dello stesso genere o di partecipare in modo qualsiasi a un'azienda siffatta per un periodo di uno a cinque anni. In caso di violazione del divieto l'azienda potrà essere chiusa.

⁴ Il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni esecutive necessarie. Esso deve consultare in precedenza i governi cantonali e le unioni professionali ed economiche interessate.

Art. 18.

¹ Chiunque commette intenzionalmente un'infrazione alle prescrizioni di diritto federale concernenti le liquidazioni: Disposizioni penali.

- a) pubblicando annunci inesatti o fallaci, al fine di procurare a sè o ad altri un illecito vantaggio;
 - b) procacciandosi un permesso di liquidazione o di altra natura o di più lunga durata mediante indicazioni inesatte date all'autorità, in modo particolare simulando una cessazione di commercio,
- è punito con la detenzione o con la multa.

² Le altre infrazioni alle disposizioni di diritto federale su le liquidazioni sono punite a norma dell'ordinanza del Consiglio federale. Essa potrà comminare l'arresto o la multa e dichiarare punibili le infrazioni commesse per negligenza.

³ Sono applicabili per analogia gli articoli dal 14 al 16.

Art. 19.

¹ Nei limiti della presente legge e dell'ordinanza del Consiglio federale, i Cantoni sono autorizzati a emanare altre disposizioni su le liquidazioni e le operazioni analoghe e a comminare l'arresto o la multa contro chiunque le violi intenzionalmente o per negligenza. Competenza dei Cantoni.

² Rimane riservato il diritto dei Cantoni di riscuotere tasse per le liquidazioni e le operazioni analoghe.

B. Regali ai compratori.

Art. 20.

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a emanare, mediante ordinanza, disposizioni contro gli abusi in materia di regali ai compratori, e a comminare la multa contro chiunque le violi intenzionalmente o per negligenza. Abusi.

² Gli abbuoni e gli scontrini di ribasso come pure gli oggetti di poco valore dati a scopo pubblicitario non sono reputati regali ai compratori.

³ Prima di emanare la sua ordinanza, il Consiglio federale consulterà i governi cantonali e le unioni professionali ed economiche interessate.

Capo quinto.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 21.

Diritto
federale
abrogato.

¹ Con l'attuazione della presente legge, sono abrogati l'articolo 48 del Codice delle obbligazioni e l'articolo 161 del Codice penale svizzero

² L'art. 162 del Codice penale svizzero sarà del tenore seguente:

« Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire, chiunque trae profitto dalla rivelazione, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa ».

Art. 22.

Relazione
con la legi-
slazione
cantonale.

¹ Sono riservate le prescrizioni della legislazione cantonale su la polizia del commercio e dell'industria, in modo particolare quelle sui procedimenti sleali in materia di affari.

² I Cantoni conservano inoltre la facoltà di legiferare sulle contravvenzioni in materia di polizia del commercio e dell'industria e di concorrenza sleale.

Art. 23.

Attuazione.

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'art. 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 settembre 1943.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione: **G. Bovet.**

Data della pubblicazione: 30 settembre 1943.

Termine d'opposizione: 29 dicembre 1943.

Legge federale sulla concorrenza sleale. (Del 30 settembre 1943.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1943
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	20
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.09.1943
Date	
Data	
Seite	267-274
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 972

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.